

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1874

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MENIA**

Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati

Presentata il 26 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo anni ed anni di silenzio sulla tragedia delle foibe imposto ai giornali ed alle televisioni sia per il costante appoggio dato dall'allora partito comunista italiano alla Federazione delle Repubbliche popolari socialiste del maresciallo Tito, sia per la posizione subordinata del nostro Ministero degli affari esteri di fronte a Belgrado, oggi quei massacri sono finalmente giunti all'attenzione della pubblica opinione.

Crollato il regime di Tito, molte pagine di storia hanno già subito e stanno subendo una doverosa rilettura ed assumono una più dignitosa collocazione in quella — volutamente — poco nota catena di avvenimenti che insanguinò l'Istria. I partigiani titini, a seguito dell'8 settembre 1943, per circa sessanta giorni infierirono su quanto d'italiano vi era in quella terra della frontiera orientale. Alla prima « ondata » di infoibamenti e massacri, terminata grazie al ristabilirsi di presidi italiani e con la difesa del confine orientale ad opera di

reparti come la X MAS o il battaglione bersaglieri Mussolini, ne seguì una seconda, alla fine della guerra, quando, dal maggio 1945, i « titini » padroni incontrastati della situazione da Trieste (con i famigerati 40 giorni) a Fiume, da Gorizia a Pola e Zara, completarono le loro vendette con altri massacri, con altre stragi. Stragi che proseguirono nei territori poi ceduti anche a vari anni di distanza dal 1945.

Quanti furono gli italiani soppressi con l'infoibamento? Con precisione è impossibile saperlo. Quanti i fucilati? Quanti gli annegati? Nessuno lo saprà mai perché allora nessuno tenne quella tragica contabilità, perché in molti comuni i partigiani distrussero le anagrafi per occultare il numero dei loro misfatti.

Da una pubblicazione del dottor Luigi Papo, dopo cinquant'anni di ricerche, si apprende che gli infoibati, nominativamente individuati, ammontano a circa diciassettemila.

E tutti sono stati soppressi perché italiani, e tutti con il loro sacrificio hanno ancora una volta cementato la storia dell'Istria e della Dalmazia e quella dell'Italia.

Essendo materialmente impossibile assegnare a ciascuno, caso per caso, una adeguata ricompensa al valore alla « memoria » riteniamo doveroso che il Parlamento italiano conceda almeno un riconoscimento formale ai familiari superstiti di questi martiri: una insegna in acciaio brunito e smalto con la scritta « Per l'Italia ».

Insegna che a nulla dà diritto in termini di benefici, ma che postula il rispetto di ogni italiano verso chi ne sarà fregiato.

È bene infine, aggiungere che il testo che si presenta riprende quello che nella scorsa legislatura è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Il testo proposto tiene quindi, in larga parte, conto delle modifiche che la Commissione e successivamente l'Assemblea avevano apportato al testo originario presentato nella passata legislatura (atto Camera n. 1563).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro mancanza al congiunto più prossimo di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia.

3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

ART. 2.

1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla

data di entrata, in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 3, tutta la documentazione raccolta viene messa liberamente a disposizione degli studiosi.

ART. 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di nove membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriana di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 1 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferrati contro la persona.

2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati.

ART. 4.

1. L'insegna metallica ed il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna me-

tallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta « Per l'Italia », nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 258.228 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0020510